



REGOLAMENTO
PER L'ISTITUZIONE E PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO
NELL'UNIONE MONTANA ALTA LANGA

ADOTTATO CON DELIBERAZIONE C.U. N. 18 IN DATA 23 dicembre 2019

Indice

Articolo 1 - Oggetto	1
Articolo 2 - Presupposto dell'imposta	3
Articolo 3 - Soggetto passivo, soggetto responsabile degli obblighi tributari_3	3
Articolo 4 - Misura dell'imposta	3
Articolo 5 - Riduzioni ed esenzioni	4
Articolo 6 – Riscossione dell'imposta	4
Articolo 7 – Versamenti, dichiarazione e rimborso dell'imposta	5
Articolo 8 – Accertamento dell'imposta	5
Articolo 9 – Sanzioni	5
Articolo 10 - Destinazione del gettito, rendicontazione e relazione	6
Articolo 11 – Riscossione coattiva	7
Articolo 12 – Pubblicazione	7
Articolo 13 – Funzionario responsabile dell'imposta	7
Articolo 14 - Vigenza	7

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 disciplina l'imposta di soggiorno nell'Unione Montana Alta Langa, ai sensi dell'art.4 del D.Lgs. n.23/2011.

Articolo 2 - Presupposto dell'imposta

1. Presupposto per l'applicazione dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive di qualsiasi tipologia, ordine e grado situate nel territorio dell'Unione.

Articolo 3 - Soggetto passivo, soggetto responsabile degli obblighi tributari

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive e non risulta residente nell'Unione.
2. Il soggetto responsabile della riscossione è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.
3. Il gestore della struttura ricettiva risponde direttamente della correttezza del proprio operato con riferimento al calcolo, alla riscossione, alla contabilizzazione, alla presentazione della dichiarazione annuale ed all'integrale riversamento del tributo.
4. Il gestore della struttura ricettiva è tenuto ad informare i propri ospiti dell'applicazione e dell'entità dell'imposta di soggiorno mediante affissione di appositi cartelli.

Articolo 4 - Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è stabilita con provvedimento dell'Unione.
2. La misura dell'imposta è determinata per persona e per notte di soggiorno ed è commisurata in rapporto alla fascia di prezzo di vendita dell'unità abitativa, secondo il seguente criterio di gradualità:

<i>Fascia</i>	<i>Prezzo dell'unità abitativa per persona per notte di soggiorno</i>
A	fino a 30 euro
B	superiore a 30 euro e fino a 300 euro
C	oltre 300 euro

3. Il prezzo dell'unità abitativa per notte di soggiorno, preso a riferimento, è quello risultante dal documento fiscale di vendita della stessa.
4. In sede di prima applicazione vengono stabilite le tariffe attualmente in vigore nella maggior

parte dei Comuni che già hanno applicato l'imposta di soggiorno:

<i>Fascia</i>	<i>Prezzo dell'unità abitativa per persona per notte di soggiorno</i>	<i>Tariffa imposta di soggiorno</i>
A	fino a 30 euro	€ 0,50
B	superiore a 30 euro e fino a 300 euro	€ 1,50
C	oltre 300 euro	€ 3,50

Articolo 5 - Riduzioni ed esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a. i minori entro il decimo anno di età (attestata mediante copia del documento d'identità del minore ovvero da certificazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal genitore o da chi ne fa le veci);
 - b. giovani fino a 26 anni che partecipano ad iniziative di studio e formazione, come da dichiarazione fornita dagli interessati alla struttura ricettiva;
 - c. persone che soggiornano per motivi di lavoro, come da dichiarazione fornita dagli interessati alla struttura ricettiva;
 - d. i pernottamenti effettuati oltre il 21° giorno di soggiorno consecutivo nella medesima struttura ricettiva;
 - e. gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo di almeno venticinque partecipanti. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni venticinque partecipanti a condizione che il documento fiscale di vendita del soggiorno sia unico, per l'intero gruppo, intestato e pagato direttamente dall'agenzia di viaggio e turismo.
2. Ogni esenzione deve essere debitamente documentata dai gestori delle strutture ricettive ovvero deve risultare da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dall'interessato, in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Articolo 6 – Riscossione dell'imposta

1. Il gestore della struttura ricettiva, entro il termine di ciascun soggiorno, provvede a riscuotere da ogni soggetto passivo l'imposta nella misura dovuta, indicando contestualmente la stessa sul documento fiscale di vendita ovvero rilasciando apposita quietanza. Tale quietanza deve essere ricondotta in modo inequivocabile al documento fiscale di vendita dell'unità abitativa.
2. Il documento fiscale di vendita e/o la quietanza devono riportare tutti gli elementi necessari per verificare il corretto calcolo dell'imposta ed agli stessi deve esserne allegata tutta la relativa documentazione (prezzo di vendita per notte di soggiorno per unità abitativa, periodo e notti di soggiorno, soggetti passivi, eventuali clausole di riduzione/esenzione, ecc...).

3. Qualora il documento fiscale di vendita e/o la quietanza non riportino tutti gli elementi necessari per verificare il corretto calcolo e riscossione dell'imposta ovvero risulti mancante parte della relativa documentazione dimostrativa (prezzo di vendita per notte di soggiorno per unità abitativa, periodo e notti di soggiorno, soggetti passivi, eventuali clausole di riduzione/esenzione, ecc...) al gestore verrà richiesta l'imposta nella misura massima determinabile.
4. Gli incassi devono essere annotati giornalmente nelle scritture contabili e fiscali ovvero nel registro dei corrispettivi.

Articolo 7 – Versamenti, dichiarazione e rimborso dell'imposta

1. Versamenti:

Le somme riscosse devono essere versate trimestralmente all'Unione dal soggetto responsabile della riscossione entro il mese successivo al trimestre di riferimento (16 aprile per il I trimestre, 16 luglio per il II trimestre, 16 ottobre per il III trimestre e 16 gennaio per il IV trimestre), mediante modello F24, entro la scadenza prevista per i versamenti periodici dei contribuenti IVA mensili (iva mensile).

In attesa dell'individuazione del codice tributo da parte dell'Agenzia delle Entrate, il versamento deve essere effettuato presso la tesoreria dell'Unione, IBAN, con causale "IMPOSTA DI SOGGIORNO – mese di" entro le scadenze sopra indicate.

2. Dichiarazione:

Il gestore della struttura ricettiva presenta una dichiarazione annuale all'Unione che deve contenere il numero dei soggiornanti, con distinta indicazione di quello degli aventi diritto alle riduzioni/esenzioni previste dal regolamento dell'Unione ed il relativo periodo di permanenza, utilizzando esclusivamente il modello messo a disposizione dall'Unione, debitamente compilato in ogni sua parte, firmato e corredato di tutta la documentazione richiesta.

La dichiarazione annuale deve essere presentata entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al mese di dicembre.

3. Rimborso:

la richiesta di rimborso dell'imposta di soggiorno deve essere formulata, dall'avente diritto, entro il termine previsto dalla normativa dei tributi comunali (articolo 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n.296) e deve essere debitamente documentato per ogni versamento, per ogni persona, per ogni notte di soggiorno e per ogni eventuale clausola di riduzione/esenzione. Le compensazioni sono vietate.

Articolo 8 – Accertamento dell'imposta

1. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta si applicano le disposizioni previste dalla normativa dei tributi comunali (articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n.296);
2. L'Unione provvederà inoltre all'accertamento e riscossione coattiva delle annualità a partire dal 2015 per tutti i Comuni che hanno applicato l'imposta nel periodo di riferimento.

3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, l'Unione può avvalersi di dati, notizie e di qualsiasi elemento rilevante relativo ai soggetti passivi ed ai gestori delle strutture ricettive, ove necessario previa richiesta ai competenti uffici pubblici.
4. Per le finalità di cui al presente articolo, l'Unione può altresì invitare i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti e a fornire dati e notizie.

Articolo 9 – Sanzioni

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n.471 del 1997.
2. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00 in quanto violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui al presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7/bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Per la mancata esibizione della documentazione, necessaria per procedere alla verifica ed all'accertamento della riscossione dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00 in quanto violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui al presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7/bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 10 - Destinazione del gettito, rendicontazione e relazione

1. Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare i seguenti interventi in materia di turismo:
 - a. progetti di sviluppo degli itinerari tematici e dei circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale, con particolare riferimento alla promozione del turismo OUTDOOR e culturale;
 - b. infrastrutturazione a fini turistici del territorio dell'Unione anche mediante la realizzazione di eventi promozionali e investimenti immateriali;
 - c. sviluppo di punti di accoglienza ed informazione per i turisti;
 - d. formazione degli operatori economici in ambito turistico;

Potranno comunque essere realizzate iniziative non comprese nell'elenco di cui sopra, il quale riveste carattere esemplificativo e non esaustivo.

2. La Giunta dell'Unione, con provvedimento motivato, determina le risorse destinabili ai fini del presente articolo e le ripartisce tra gli interventi individuati, anche in favore di altri enti e/o soggetti terzi.
3. I soggetti che utilizzano i fondi destinati sono tenuti a presentare una relazione sulla realizzazione degli interventi individuati, oltre ad una puntuale e completa rendicontazione entro i termini indicati dalla Giunta stessa. Alla relazione ed al rendiconto devono essere allegati i documenti contabili giustificativi dei singoli interventi realizzati.

4. Gli enti e/o soggetti terzi che non adempiono agli obblighi di relazione e rendicontazione sono tenuti alla restituzione delle intere somme destinate agli interventi individuati.
5. La relazione è trasmessa telematicamente all'Osservatorio nazionale del turismo, istituito presso il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo.

Articolo 11 – Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, saranno recuperate con maggiorazione degli ulteriori interessi moratori e spese accessorie mediante procedura coattiva.

Articolo 12 – Pubblicazione

1. Il presente regolamento è pubblicato sul sito informatico dell'Unione.

Articolo 13 – Funzionario responsabile dell'imposta

1. Il funzionario responsabile dell'imposta è il Responsabile del Servizio Finanziario Gestione Entrate Tributarie e Servizi Fiscali.

Articolo 14 - Vigenza

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Letto, sottoscritto e firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
BODRITO Roberto

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente
Dott. BUE Carla Caterina
